

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO e REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Dott.ssa Michela Boidi

15 novembre 2022



> 2 o più professionisti → individuare la funzione antiriciclaggio e nominare il responsabile – a meno che gli adempimenti non siano assolti individualmente



> 30 professionisti e più di 30 collaboratori → individuare la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e il revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo.



Si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente (i.e.: 31/12/2021)



Professionisti = soggetti iscritti all'albo con partita iva/codice fiscale autonomi.



Collaboratori = tirocinanti e i titolari di contratti a progetto.

Non si considerano i casi di mera condivisione degli spazi



Compiti:

1. identifica le norme applicabili e ne valuta l'impatto sulle procedure interne;
2. verifica l'adeguatezza delle procedure interne
3. cura la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
4. gestisce la formazione del personale dipendente e dei collaboratori.



Responsabile: supervisiona e coordina le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT; assiste i Professionisti nello svolgimento delle procedure.

RFA

- Viene nominato/revocato dal soggetto obbligato;
- Deve avere adeguate competenze in gestione rischi riciclaggio/FDT
- Compito di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne e assiste il S.O. nella gestione e mitigazione del rischio residuo



Responsabilità limitata alla corretta adozione da parte dello studio di adeguate procedure interne.

■ Risponderà solo di eventuali responsabilità correlate allo svolgimento dei suoi obblighi di consulenza e assistenza nei confronti del soggetto obbligato, il quale rimane l'unico responsabile del rispetto della normativa vigente (vd. Risposta Guardia di Finanza – Telefisco 2021)



Personale dello Studio: dipendenti, tirocinanti e tutti i soggetti che collaborano con lo Studio sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nella sua organizzazione.



Deve coadiuvare ciascun **Professionista** nel monitoraggio costante delle operazioni svolte dal cliente, per verificare se queste possano essere riconducibili ad operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, comunicandogli senza indugio eventuali fatti o situazioni sospette, nonché operazioni commesse in violazione alle norme sull'uso del contante.

Per questioni attinenti politiche e procedure di gestione rischio riciclaggio/FDT si rivolgono al **RFA**.

Alcuni collaboratori e/o dipendenti possono essere delegati dal Professionista per specifici compiti, quali:

-  raccogliere i documenti di identità in corso di validità e i dati identificativi del/dei titolare/i effettivo/i;
-  verificare se i documenti formati e raccolti sono completi;
-  istituire il fascicolo della clientela e aggiornarlo tempestivamente;
-  istituire uno scadenziario al fine di avere documenti di identità sempre in corso di validità.



effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio/FDT connesso alla propria attività professionale;



adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.



Raccolta informazioni e mappatura clientela per determinare rischi attuali o potenziali nello svolgimento delle attività

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:



tipologia di clientela



area geografica di operatività



canali distributivi



servizi offerti

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)



TIPOLOGIA DI CLIENTELA

Grado di rischio attribuito ai clienti in sede di adeguata verifica, rispetto al numero totale dei clienti:

- ➔ un numero di clienti esiguo ($< 10\%$) ad alto rischio → grado di rischio pari a 1;
- ➔ un numero di clienti limitato (10 - 25%) ad alto rischio → grado di rischio pari a 2;
- ➔ un numero di clienti significativo (25 - 40%) ad alto rischio → grado di rischio pari a 3;
- ➔ un numero di clienti molto significativo ($\geq 40\%$) ad alto rischio → grado di rischio pari a 4.



AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITÀ

Sede dello Studio e il territorio della prestazione (sede, residenza o area di operatività della clientela), rispetto al numero totale dei clienti:

- ➔ un numero di clienti esiguo ($< 10\%$) operanti in aree ad alto rischio → grado di rischio pari a 1;
- ➔ un numero di clienti limitato (10 - 25%) operanti in aree ad alto rischio → grado di rischio pari a 2;
- ➔ un numero di clienti significativo (25 - 40%) operanti in aree ad alto rischio → grado di rischio pari a 3;
- ➔ un numero di clienti molto significativo ($\geq 40\%$) operanti in aree ad alto rischio → grado di rischio pari a 4.



CANALI DISTRIBUTIVI

Modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento



verificare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.





SERVIZI OFFERTI

Sono valutate le prestazioni professionali fornite, così come valutate in sede di adeguata verifica della clientela, facendo riferimento alla totalità dei servizi offerti alla clientela:

- ➔ operazioni a rischio non significativo o poco significativo > 80% → grado di rischio pari a 1;
- ➔ operazioni a rischio non significativo o poco significativo tra 80 e 60% → grado di rischio pari a 2;
- ➔ operazioni a rischio non significativo o poco significativo tra 60 e 45% → grado di rischio pari a 3;
- ➔ operazioni a rischio non significativo o poco significativo < 45% → grado di rischio pari a 4.

Analisi dell'adeguatezza dell'assetto e dei presidi adottati rispetto al rischio inerente: carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti elementi di vulnerabilità



Formazione



Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela



Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni



Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)



FORMAZIONE: livello di aggiornamento della conoscenza da parte di tutti i componenti dello studio della normativa antiriciclaggio; grado di individuazione delle tecniche illegali



ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: modulistica idonea per svolgere l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo



ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI: procedura per la conservazione della documentazione



ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULL'USO DEL CONTANTE: procedura adeguata per riscontrare anomalie nell'utilizzo del contante o ad altre operazioni sospette di riciclaggio/FDT – idoneità sistemi di segnalazione violazioni disposizioni interne (whistleblowing)

Ponderando i valori attribuiti per il rischio inerente al 40% e per la vulnerabilità al 60%, si ottiene il *rischio residuo*.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)					

Si precisa che nel caso in cui il valore del rischio residuo risultante dal calcolo abbia due cifre decimali, si effettuerà l'arrotondamento ai decimi superiori se la seconda cifra decimale è ≥ 5 , mentre si effettuerà l'arrotondamento ai decimi inferiori se la seconda cifra decimale è < 5

In presenza di una diversa percezione del grado di rischio residuo percepito, si potrà effettuare una valutazione differente dei valori scaturenti dal calcolo del rischio inerente e della vulnerabilità → dovrà essere adeguatamente motivata dal soggetto obbligato.

Stabilito il livello di rischio



Rischio non significativo o poco significativo: limitarsi alla gestione del medesimo e al mantenimento del relativo livello;



Rischio abbastanza o molto significativo: azioni mitigatrici (es: piano di formazione, miglioramento delle procedure, ecc...)



La valutazione del rischio viene effettuata con cadenza triennale o con cadenza inferiore qualora il Responsabile, congiuntamente con i Professionisti, ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno

Le aree principali su cui è possibile intervenire sono almeno le seguenti:

- **Formazione:** piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
- **Organizzazione:** individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

Art. 21 c.1 e 23 c.3 del D.Lgs. n. 231/2007

Obbligo per imprese, trust e istituti giuridici affini di acquisire e conservare per 5 anni dati sulla titolarità effettiva.

Obbligo amministratori di comunicare al Registro delle imprese, per via telematica, le informazioni ottenute (*sanzioni ex art. 2630 c.c.*).

Inerzia, rifiuto o comunicazione di dati falsi ➡ diritto di voto inesercitabile e possibilità di impugnare delibere assunte con voto determinante.



Responsabilità organo di controllo

! vigilanza su adempimenti organo amministrativo e
! su condotte omissive dei soci a seguito di richiesta
! amministratori

Chi potrà consultarlo?

L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.**



Chi potrà consultarlo?

Versione precedente:

- Per le persone giuridiche: tutti i soggetti portatori di un legittimo interesse
- Trust e soggetti affini: Autorità e soggetti obbligati

Versione successiva alle modifiche 2018:

- Per le persone giuridiche: in ogni caso a favore del pubblico
- Trust e soggetti affini: tutti i soggetti portatori di un interesse legittimo, con deroga eccezionale per grave rischio

Sezione autonoma: informazioni e dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private

Sezione speciale: informazioni e dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini

Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri.



Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista.

Decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022: istituzione Registro

Decreto attuativo per operatività → obbligo di comunicazione entro **60 giorni**

**Regolamento di esecuzione UE 369/2021
(*Beneficial Ownership Registers Interconnection System*)**

Servizio centrale di ricerca con interconnessione dei registri nazionali dei TE e portale giustizia elettronica